

RIVISTA GIURIDICA
DELL'
AMBIENTE

diretta da
FAUSTO CAPELLI
e
STEFANO NESPOR

2-2015

[Estratto]

Editoriale Scientifica
NAPOLI

* * *

T.A.R. FRIULI VENEZIA-GIULIA, Sez. I – 20 marzo 2015, n. 146 – Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi – Giorgio Fidenato (avv. Longo) c. Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Iuri) e Ministero delle Politiche Agricole e altri (n.c.).

Agricoltura – Mais OGM – Impossibilità di evitare la commistione tra colture transgeniche e non – Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 5/2014 – Divieto di coltivazione di OGM sul territorio friulano – Misura di coesistenza – Ordine regionale di rimozione delle piante di mais OGM Mon 810 – Legittimità.

È misura di coesistenza legittima ex art. 26 bis direttiva CE/2001/18 nonché ex D.M. 12 luglio 2013 il provvedimento con cui una Regione ordina l'estirpazione di piante di mais OGM al fine di evitare l'impollinazione incrociata con le colture limitrofe non transgeniche.

Mais OGM e misure di coesistenza.

Nella sentenza che si annota, il giudice amministrativo è chiamato ancora una volta ad esprimersi in merito alla nota vicenda avente ad oggetto la coltivazione, da parte di un imprenditore agricolo friulano, della varietà di mais OGM MON 810.

La pronuncia in oggetto si inserisce nel solco dell'indirizzo confermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 605 del 6 febbraio 2015, per cui sono da ritenersi legittime e conformi alla disciplina comunitaria di settore nonché al principio di precauzione, quei provvedimenti cautelari nazionali che vietano la coltivazione di OGM, laddove le relative conoscenze scientifiche non si siano ancora consolidate¹.

Pur riprendendo il principio sopra espresso, il caso di specie prende le mosse da una questione del tutto differente, poiché le misure oggetto di impugnativa riguardano una serie di provvedimenti con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha ordinato l'estirpazione delle piante di mais OGM MON 810 da quattro appezzamenti di terreno nella disponibilità del ricorrente, al fine di impedire l'impollinazione incrociata delle stesse con le colture non OGM limitrofe.

Secondo quanto disposto dall'art. 26 *bis* della direttiva CE/2001/18, gli Stati membri possono adottare misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti (c.d. misure di coesistenza), allo scopo di evitare la perdita economica e l'incidenza di tracce di colture geneticamente modificate nelle altre colture, quali le colture convenzionali e organiche. Sulla scorta di tale norma, il Friuli Venezia Giulia ha preliminarmente approvato, in data 7 marzo 2014, un disegno di legge in cui è stato dato atto dell'impossibilità di evitare la commistione tra colture transgeniche e non sul territorio friulano, a causa delle caratteristiche e della pecu-

¹ Per un'analisi approfondita della sentenza n. 605/2015 del Cons. Stato si rimanda a S. COSTA, *Coltivazione OGM: via libera a divieti e restrizioni*, in questa *Rivista*, 2015, 1, pp. 88 ss.

liare organizzazione produttiva dello stesso e, conseguentemente, vietato la coltivazione di mais OGM. Tale divieto è divenuto definitivo con l'adozione della L.R. n. 15/2014², successiva all'approvazione della Commissione europea della predetta misura di coesistenza.

Nonostante le eccezioni sollevate dal ricorrente, il T.A.R. Friuli ha confermato la validità della Legge regionale alla luce della normativa nazionale ed europea. Il giudicante evidenzia infatti come le misure di coesistenza rientrino nel settore agricoltura, di competenza esclusiva delle Regione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 117 Cost. e, in quanto tale, materia sottratta al sindacato sull'esistenza di prove scientifiche circa la pericolosità del prodotto. Nel caso di specie infatti il problema sotteso al divieto regionale di coltivazione di OGM non riguarda affatto la tutela della salute umana e dell'ambiente – per cui troverebbe applicazione l'art. 54 del Reg. CE/2002/178 e “*avrebbe senso discutere di prove scientifiche...*” – bensì la problematica della coesistenza di prodotti transgenici e non, disciplinata senza alcuna ombra di dubbio dall'art. 26 *bis* della summenzionata direttiva CE e rimessa alla potestà legislativa esclusiva della Regione.

SONIA COSTA

² Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “*Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007*”, il cui art. 2, comma 26, lett. a), ha modificato la L.R. Friuli Venezia-Giulia n. 5/2011 (“*Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura*”), inserendo, dopo l'art. 2, l'art. 2.1, rubricato “*Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais*”), il quale dispone che: “*Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia-Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale*”.